



## COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

### IL COMANDANTE IN SECONDA

- VISTO il regio decreto legge 5 luglio 1934, n. 1187 «*Provvedimenti per la regia Guardia di finanza*», convertito in legge 4 aprile 1935, n. 568;
- VISTO il regio decreto 25 marzo 1935 «*Norme per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 23 a 34 del regio decreto legge 5 luglio 1934, n. 1187, riguardanti il «Fondo previdenza sottufficiali e appuntati» e la «Cassa ufficiali» del Corpo della Regia Guardia di finanza*»;
- VISTO l'art. 4, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*»;
- VISTO il decreto del Comandante in Seconda datato 25 luglio 2016, riguardante la misura del premio di previdenza da corrispondere agli aventi diritto;
- VISTA la determinazione del Comandante Generale n. 56974 datata 21 febbraio 2017 «*Provvedimento del Comandante Generale attributivo di competenze amministrative*»;
- VISTA la proposta formulata dal Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanziari con deliberazione del 27 aprile 2021,

### DECRETA

Il ragguglio del premio di previdenza di cui all'art. 30 del regio decreto legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito in legge 4 aprile 1935, n. 568, è stabilito per gli iscritti che cessano dal servizio con decorrenza al 1° luglio 2021, nella misura:

- del 2,80% dell'80% dello stipendio lordo percepito dal militare alla data del 28 febbraio 1998, per quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo di previdenza per il personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanziari sino a tale data;
- del 2,80% dell'80% dello stipendio lordo percepito dal militare alla data del 31 dicembre 2004, per quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo stesso dal 1° marzo 1998 al 31 dicembre 2004;
- del 2,80% dell'80% dello stipendio lordo percepito dal militare alla data del 30 giugno 2021, per quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo stesso dal 1° gennaio 2005 al 30 giugno 2021;
- del 2,80% dell'80% dell'ultimo stipendio lordo percepito dal militare, per quanti sono gli anni d'iscrizione al Fondo stesso dal 1° luglio 2021 sino alla data della cessazione dal servizio permanente.

Roma,

20 MAG. 2021

IL COMANDANTE IN SECONDA  
 (Gen. C.A. Giuseppe Vicanolo)

*Gen. Giuseppe Vicanolo*